Studio Legale Ferraù
Avv. Giovanni Ferraù
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 – Milano
095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

FERRAU' GIOV
2020.10.28 12:22:32
CN=FERRAU' GIOVANNI
C=IT
O=CONSIGLIO DELL'ORD
2.5.4.97=VATIT-80010980
RSA/2048 bits

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sezione di Roma

Ricorso n. 5273/2020 Reg. Ric.

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

con istanza cautelare *ex* art. 55 c.p.a.

Nell'interesse di **ANTONELLI MARCO + 74**, tutti rappresentati, difesi e meglio generalizzati nelle procure rilasciate su fogli separati in calce al ricorso principale, dall'Avv. Giovanni Ferraù (C.F. FRR GNN 73R19 C351L), del Foro di Catania, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di segreteria all'indirizzo pec giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it; **ricorrenti**

CONTRO

- **Ministero della Salute**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta 5, codice fiscale 01682270580, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via Dei Portoghesi 12, indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; **resistente**

****

I ricorrenti, con il ricorso principale notificato il 2 luglio 2020 e depositato il successivo 9 luglio, hanno impugnato:

- il D.M. 9 agosto 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 il **10 settembre 2019,** del Ministero della Salute relativo alla *"istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione"*, la cui scadenza per l'iscrizione è stata poi prorogata al **30 giugno 2020**;
- ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della propria posizione.

Studio Legale Ferraù
Avv. Giovanni Ferraù
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 – Milano
095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

I ricorrenti hanno chiesto il **riconoscimento** del proprio diritto a presentare validamente la domanda di inserimento negli elenchi ad esaurimento relativi alla figura professionale di massofisioterapista, con conseguente declaratoria di illegittimità del D.M. impugnato.

Hanno, altresì, sollevato **questione di legittimità costituzionale** del D.M. 9 agosto 2019 e, in particolare, del relativo art. 1 comma 537 per violazione degli artt. 3 e 33 Cost., nel punto in cui la disposizione ad oggetto impone il requisito di aver svolto la professione per almeno 36 mesi, anche non continuativi negli ultimi 10 anni, quale condizione per accedere alla procedura dell'iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento, e dell'art. 117 Cost. soddisfacendo i titoli rilasciati ai sensi della Legge 19 maggio 1971, per stessa ammissione del Ministero, il livello di qualifica previsto dall'art. 11, lettera b), punto ii), della direttiva 2005/36/CE;

chiedendo, conseguentemente, l'annullamento del D.M. impugnato in forza di manifesta illogicità della previsione del requisito per l'accesso all'Albo dei 36 mesi di attività lavorativa alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018 (1 gennaio 2019).

****

Prima di formulare l'odierna richiesta, appare opportuno procedere ad una breve ricostruzione dei giudizi che interessano la controversia in esame.

Orbene, come certamente noto, dinnanzi a Codesto Ecc.mo TAR sono attualmente pendenti una serie di ricorsi analoghi al presente giudizio (per citarne alcuni, ricorsi nn. 13991/2019; 13994/2019; 13996/2019; 13997/2019), tutti aventi ad oggetto la medesima vicenda, relativa ai massofisioterapisti privi del requisito dei 36 mesi.

In particolare, nei giudizi sopra menzionati, sono stati adottati diversi provvedimenti cautelari collegiali, *ex* art. 55 c.p.a., con i quali Codesto Collegio *"Considerato che nel bilanciamento degli opposti interessi* ***appaiono meritevoli di***

Studio Legale Ferraù
Avv. Giovanni Ferraù
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 – Milano
095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

***favorevole apprezzamento le esigenze cautelari prospettate dalle parti ricorrenti**, al fine di pervenire alla fase della decisione di merito re adhuc integra"* ha ritenuto di **accogliere la domanda cautelare e di sospendere l'efficacia dell'atto impugnato** (D.M. 9 agosto 2019) **fino alla definizione nel merito del ricorso** (*ordinanze collegiali nn. 8095/2019; 8096/2019; 8098/2019; 8100/2019, TAR Roma, Sez. Terza Quater*).

Orbene, grazie a questi provvedimenti di natura sospensiva, i ricorrenti dei suddetti giudizi hanno potuto continuare ad esercitare regolarmente la propria attività di massofisioterapisti, benché non iscritti all'elenco speciale.

Successivamente, ad esito dell'udienza di merito del 13 ottobre 2020, lo stesso Collegio, con altrettante ordinanze collegiali, e considerando "*che l'anelata caducazione del predetto art. 5 si rifletterebbe positivamente sugli odierni ricorrenti, ma non anche su tutti quegli altri soggetti, che, qualora già iscritti nell'elenco ivi previsto (in quanto risultati in possesso dei prescritti requisiti), ne risulterebbero inevitabilmente danneggiati*" ha disposto "*la notificazione del ricorso per pubblici proclami, ordinando ai ricorrenti di integrare il contraddittorio"* fissando per la trattazione di merito del ricorso **l'udienza pubblica del 4 maggio 2021** (*ordinanze collegiali nn. 10538/2020; 10638/2020; 10640/2020; 10639/2020; 10640/2020*).

Tale circostanza, certamente sopravvenuta alla notificazione del ricorso, giustifica la proposizione dei presenti motivi aggiunti.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

Orbene, tanto premesso, e proprio conseguentemente alle vicende sin qui esposte, sorge in capo agli odierni ricorrenti l'esigenza di ottenere un provvedimento di natura cautelare e sospensiva analogo a quelli elencati *supra*.

Ed invero, gli odierni ricorrenti, stante che nei procedimenti sopra indicati era stata fissata la decisione di merito in breve tempo (la prima udienza pubblica fissata per il

Studio Legale Ferraù
Avv. Giovanni Ferraù
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 – Milano
095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

21 aprile 2020) non richiedevano con il ricorso principale alcuna tutela cautelare, proprio per ragioni di economia processuale e per non intasare, in un periodo così delicato di emergenza sanitaria, l'attività processuale.

Tuttavia, proprio alla luce dei successivi rinvii, e dell'ultima statuizione di Codesto Collegio di rinviare la decisione della controversia al **4 maggio 2021**, disponendo l'integrazione del contraddittorio, si rivela quanto mai necessaria l'adozione di un provvedimento di natura sospensiva che consenta ai ricorrenti di proseguire la propri attività lavorativa, nelle more della definizione di merito dell'intera vicenda.

Ed infatti, dall'emanazione del D.M. impugnato, i ricorrenti, che difettano tutti del requisito dei 36 mesi di attività (illegittimo, per quanto ampiamente esposto in seno al ricorso principale), non possono più svolgere l'attività lavorativa o, comunque, la svolgono con il serio rischio che possano subire un **gravissimo pregiudizio** a seguito di eventuali controlli che non riconoscano validità (come è giusto che sia) a provvedimenti cautelari favorevoli ma emessi in ALTRI giudizi.

Atteso il prorogarsi del tempo necessario per la definizione nel merito della controversia (che, verosimilmente, anche a causa dei rallentamenti della giustizia a livello nazionale causati dall'emergenza sanitaria, non vedrà una fine prima di un anno dal deposito dell'odierna istanza), ed attesa, soprattutto, la totale **inerzia** del legislatore, nonostante i reiterati inviti di provvedere ad una "correzione del tiro" sulla vicenda massofisioterapisti, si manifesta la necessità della concessione di un provvedimento cautelare che consenta ai ricorrenti di esercitare regolarmente la propria attività di massofisioterapisti, senza doversi esporre ad eventuali controlli che finiscano con rilevarne l'illiceità.

Tanto premesso, e data la **sopravvenienza di fatti ed elementi nuovi** che giustificano la proposizione di motivi aggiunti *ex* art. 43 c.p.a., sussiste, nella fattispecie, il **grave ed irreparabile pregiudizio** tale da giustificare la concessione

Studio Legale Ferraù
Avv. Giovanni Ferraù
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 – Milano
095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

di un provvedimento cautelare *ex* art. 55 c.p.a. che **sospenda i provvedimenti amministrativi impugnati**, consentendo ai ricorrenti di potere presentare la domanda di iscrizione all'Albo speciale, anche con riserva, ovvero di poter proseguire l'attività professionale nell'attesa della definizione del giudizio di merito (analogamente a quanto disposto da Codesto Collegio nelle citate ordinanze *nn. 8095/2019; 8096/2019; 8098/2019; 8100/2019*) .

****

Per quanto sopra esposto si

CHIEDE

- A Codesto On.le TAR, in accoglimento del presente ricorso per motivi aggiunti, previa concessione della richiesta **misura cautelare**, di voler sospendere, *in parte qua*, gli atti meglio specificati in epigrafe, ordinando a parte resistente di consentire, nelle more della definizione del giudizio di merito, l'attività professionale di Massofisioterapista ovvero la possibilità di iscriversi con riserva all'Albo speciale;
- Nel merito, annullare, *in parte qua*, i provvedimenti meglio specificati in epigrafe;
- Con vittoria di compensi e spese di difesa.

****

Si dichiara che i presenti motivi aggiunti non impugnano alcun ulteriore provvedimento, cosicché non è dovuto il versamento di contributo unificato.

Catania, 26 ottobre 2020

Avv. Giovanni Ferraù
(*sottoscrizione digitale*)